



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 92 del 18/08/2011 -
Determinazione nr. 1993 del 18/08/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di conglomerati bituminosi.
Società AVIANESE ASFALTI Srl - stabilimento ubicato in Comune di Aviano (PN), via G. Ellero n. 37 - Zona Industriale.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Avianese Asfalti Srl, con sede legale e produttiva in via G. Ellero n. 37 – Zona Industriale in Comune di Aviano (PN), ha presentato in data 06.04.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (assunta al prot. n. 30472 del 06.04.2011), sostituendo anche l'istanza presentata in data 26.10.07 (assunta al prot. n. 69676 del 29.10.07) per le emissioni diffuse dell'attività.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 37939 del 10.05.2011 e contestualmente sono state richieste integrazioni documentali. Tali integrazioni sono pervenute con nota del 13.06.2011 (assunta al prot. n. 46614 del 14.06.2011).

Con lettera prot. n. 50935 del 29.06.2011 è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Aviano (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

Con nota prot. n. 18560 del 03.08.2011 (anticipata tramite fax il 04.08.2011 ed assunta al prot. n. 59828 del 05.08.2011) il Comune di Aviano ha espresso parere in merito alla pratica in oggetto.

La ditta si occupa di produzione di conglomerati bituminosi. La società è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con DGR n. 4211 del 27.09.1996 e con DGR n. 2414 del 08.08.2000 che comprendono i punti di emissione E1 (generatore oleotermico ad olio combustibile) ed E2 (Impianto preparazione asfalto).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere il rinnovo delle autorizzazioni regionali vigenti per i punti di emissione ivi citati (E1 - bruciatore a olio combustibile da utilizzarsi solo come impianto di emergenza e E2 - impianto lavorazione conglomerato bituminoso) nonché l'autorizzazione per le emissioni diffuse prodotte dall'attività.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- estratto CTR in scala 1:5000
- planimetria catastale in scala 1:2000
- estratto PRGC
- relazione tecnica datata 06.04.2011
- planimetria in scala 1:500 dello stabilimento pervenuta del marzo 2011
- nota integrativa datata 13.06.2011

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 27.07.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come **E1** (bruciatore a olio combustibile – impianto di emergenza) e **E2** (impianto lavorazione conglomerato

bituminoso) per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, gli impianti di abbattimento installati e la tipologia degli impianti stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D. Lgs 152/2006 e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Aviano (PN) con nota prot. n. 18560 del 03.08.2011 (anticipata tramite fax il 04.08.2011 ed assunta al prot. n. 59828 del 05.08.2011.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

La società possiede un impianto di combustione, alimentato a gasolio non sottoposto a autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto compreso nell'allegato IV parte I D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Avianese Asfalti Srl, con sede legale e produttiva in via G. Ellero n. 37 - Zona Industriale - in Comune di Aviano (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato e relative ai punti di emissione **E1** (bruciatore a olio combustibile – impianto di emergenza) e **E2** (impianto lavorazione conglomerato bituminoso).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E2 (impianto lavorazione conglomerato bituminoso)	<i>Portata: 22400 m³/h Quota dal p.c. : 24 m</i>
<i>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%</i>	
Polveri totali	10 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	450 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	400 mg/Nm ³
COT (Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ³

Punto di emissione E1 (bruciatore a olio combustibile – impianto di emergenza)	<i>Portata: 420 m³/h Quota dal p.c. : 18 m</i>
<i>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%</i>	
Polveri totali	150 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	1700 mg/Nm ³

Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%	
---	--

- b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni **per quanto concerne le emissioni convogliate**:

- a) Qualora la società attivi l'impianto di emergenza che genera l'emissione E1 (bruciatore a olio combustibile) deve avvisare tempestivamente (anche via fax) la Provincia di Pordenone.
- b) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- c) La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per l'impianto relativo al punto di emissione E2 (impianto lavorazione conglomerato bituminoso), la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) Entro il 31.12.2012, la ditta deve effettuare un'analisi sulle emissioni dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi (punto di emissione E2) ricercando la concentrazione, oltre che dei parametri riportati nella tabella dei limiti, anche delle sostanze Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.). I risultati dei rilevamenti di cui sopra devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all'ARPA Dipartimento di Pordenone
- g) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.

Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
Rapporto ISTISAN 97/35	Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Metodo gascromatografico.
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .

- h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

La Società deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni **per quanto concerne le emissioni diffuse**:

- i) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
- j) La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
1. per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
 2. nella movimentazione dei materiali polverulenti all'interno del luogo in cui si svolge l'attività devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'uso di deflettori oscillanti;
 3. qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse.
 4. per ridurre la produzione di emissioni diffuse durante le fasi di frantumazione, cernita, miscelazione si dovrà ricorrere, qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, ad idonei accorgimenti tecnici al fine di limitare la formazione di polveri diffuse (es. utilizzo di acqua nebulizzata);
 5. nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli, ecc...).

6. le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Aviano, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 18/08/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni